

**CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
DI CUNEO**

PROGETTO DI STATUTO

PER IL

**CONSORZIO DEI VINI TIPICI
BAROLO E BARBARESCO**



STAB. TIP. G. FRANCHINO - CUNEO

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
DI CUNEO

PROGETTO DI STATUTO

PER IL

CONSORZIO DEI VINI TIPICI
BAROLO E BARBARESCO



STAB. TIP. G. FRANCHINO - CUNEO



CAPO I.

Disposizione preliminare

ART. 1.

Ogni qualvolta negli articoli seguenti è fatto riferimento a disposizioni legislative con le parole « Legge sui vini tipici » o « Regolamento sui vini tipici », senza specificazione, il riferimento si intende fatto rispettivamente al R. D. Legge 11 gennaio 1930 n. 62, nel Testo convertito in Legge 10 luglio 1930, N. 1164, ed al Regolamento relativo, approvato con R. D. 20 novembre 1930, N. 1836, con la modificazione all'art. 6 apportata col R. D. 19 ottobre 1933 - XI n. 1668.

CAPO II.

Costituzione - Scopo - Sede - Durata

ART. 2.

Agli effetti della Legge e del Regolamento sui vini tipici è costituito un « Consorzio per la valorizzazione e difesa dei vini tipici Barolo e Barbaresco ».

ART. 3.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) Accertare con la maggiore precisione possibile la quantità di uva nebbiolo prodotta annualmente nelle zone delimitate e la quantità di vino tipico prodotto da ciascun consorziato;

b) Vigilare affinché non si mettano in vendita, col nome dei vini tipici considerati e col marchio consorziale, vini che non siano prodotti nel territorio delle zone delimitate o che, essendo in esse prodotti, non ne abbiano i caratteri;

c) Vegliare per la conservazione e per la maggiore possibile diffusione del vitigno tipico nelle località adatte della zona delimitata ed incoraggiare in tale senso la ricostituzione dei vigneti fillosserati, coadiuvando l'opera che, per lo stesso fine, dovrà svolgere il Consorzio Provinciale per la viticoltura;

d) Curare, nei modi che saranno ritenuti opportuni, il miglioramento della produzione dei vini tipici Barolo e Barbaresco, procurando la diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche più razionali e promuovere, nel campo viticolo ed enologico, studi ed iniziative dirette allo stesso scopo;

e) Favorire la costituzione di Cantine Sociali bene attrezzate per la produzione e per l'invecchiamento in massa e soprattutto ogni iniziativa che si proponga di portare direttamente al consumo il vino finito in bottiglia, con signorile presentazione;

f) Svolgere, tanto nel territorio nazionale che all'estero, una metodica propaganda in favore dei vini tipici italiani e particolarmente dei vini Barolo e Barbaresco, facendone conoscere ed apprezzare le genuine caratteristiche, e collaborare ad una attiva sorveglianza contro le frodi nella produzione e nel commercio dei vini medesimi;

g) Provvedere alla regolare distribuzione del marchio consorziale e dei buoni per marche (valevoli per i trasporti del vino non finito in fusti), in ragione della quantità di vino effettivamente prodotto secondo le norme e le limitazioni dichiarate all'art. 4 ed all'art. 13 del presente statuto, restando inteso che, in caso di vendita, il diritto alle marche passa agli acquirenti che siano soggetti o dichiarino di accettare la sorveglianza ed il controllo del Consorzio fino all'imbottigliamento; vigilare che coloro, i quali non appartengono al Consorzio, non si attribuiscano le qualità di consorziati e non usino il marchio od altro segno distintivo adottato e trascritto dal Consorzio;

h) Facilitare ed eventualmente organizzare la vendita dei vini tipici per conto dei consorziati e promuovere ogni altra provvidenza a vantaggio dei medesimi, restando inteso che, in caso di richiesta da parte di ditte o di privati, il Consorzio si limiterà alla spedizione dell'elenco dei nominativi che dovrà essere compilato entro il mese di gennaio di ciascun

anno dall'Enotecnico Consorziale, con a canto l'indicazione del Comune di residenza e della qualità di vino prodotto;

i) Costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza delle norme vigenti per tutto quanto si riferisce alla produzione ed al commercio dei vini tipici dal Consorzio tutelati; aderire alla Federazione Nazionale dei Consorzi dei vini tipici, quando essa sarà costituita.

ART. 4.

Possono far parte del Consorzio tutti coloro che nelle zone descritte nel Capo III, agli art. 9 e 11 del presente Statuto, producono in qualsiasi misura i vini tipici Barolo e Barbaresco con uva nebbiolo delle sotto varietà Michet, Lampio e Rosè, proveniente da viti coltivate nella zona tipica rispettiva, non sottoposte all'incisione anulare e con metodi di vinificazione atti ad assicurare al vino le caratteristiche prescritte agli art. 8 e 10 del Capo III sopra ricordato; così pure gli industriali che, avendo stabilimenti fuori di dette zone ma entro il territorio della provincia di Cuneo, si impegnino a produrre e ad invecchiare, con le stesse condizioni indicate al comma precedente, almeno 50 El. dei vini tipici tutelati dal Consorzio.

Dopo la costituzione del Consorzio potranno essere ammessi a farne parte coloro che, avendone i requisiti, ne faranno domanda a norma dell'art. 4 della Legge sui vini tipici, nonchè i commercianti che dimostrino di acquistare e rivendere normalmente ogni anno non meno di El. 50 di vino Barolo e Barbaresco.

ART. 5.

Il Consorzio ha sede in Alba; il Consiglio di Amministrazione ha tuttavia facoltà di stabilire recapiti nei Comuni delle Zone delimitate.

ART. 6.

La durata del Consorzio è stabilita in anni dieci, a partire dalla data di approvazione legale del presente Statuto.

ART. 7.

Gli atti del Consorzio e le comunicazioni ai soci saranno pubblicate sui bollettini o giornali che nel tempo saranno gli organi ufficiali delle tre Federazioni Provinciali — degli Agricoltori, dell'Industria e del Commercio — e dell'Unione dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.

Inoltre, ove si ritenga opportuno, tali pubblicazioni potranno essere inserite sui giornali politici « La Gazzetta del Popolo », « La Stampa » e la « Sentinella d'Italia » (Cuneo) e sui periodici viti-vinicoli « Il Giornale Vinicolo Italiano » e « L'Italia Vinicola ed Agraria », sempre che siano tuttora in vita.

CAPO III.

**Delimitazione delle zone tipiche
del Barolo e Barbaresco**

ART. 8.

Il vino Barolo deve essere asciutto, di colore rosso rubino, con riflessi ambrati per invecchiamento, di profumo caratteristico gradevole ed intenso, di sapore armonico vellutato, avente gradazione alcolica non inferiore ai 13 % in volume, salvo il caso di cui al successivo art. 12.

ART. 9.

La zona di produzione del Barolo rimane delimitata da una linea che, partendo dall'abitato di Verduno, scende lungo la vecchia strada del Tanaro fiancheggiando Cascina Prandonio e raggiungendo a quota 300 la vicinale di Monvigliero, che segue fino ad incontrare il confine tra Roddi e Verduno col quale si identifica, proseguendo poi lungo il confine tra la Morra e Castiglione Falletto con Alba (Torrente Talloria di Castiglione). Raggiunto il bivio della strada provinciale per Barolo e per Serralunga, il limite della zona discende, dirigendosi al nord, lungo la provinciale per il Gallo e per Alba, sino al bivio della Parea in vicinanza di Cascina Giuli. Di qui, piegando a sud-est per la strada della Parea, per case Borzone e il Giacco raggiunge ai Farinetti il confine tra Grinzane e Dianò: segue questo confine fino al torrente Carzello e poi il torrente medesimo fino al torrente Talloria; risale quindi la Talloria per tutto il tratto che questa percorre in territorio di Diano d'Alba e poi nel successivo che fa da con-

fine tra il Comune di Serralunga ed i Comuni di Montelupo e di Sinio; prosegue lungo quest'ultimo confine e poi lungo il confine di Serralunga con Roddino, fino ad incontrare il confine tra Serralunga e Monforte a Pian Romaldo. Segue dalle origini il rio di Pian Romaldo in direzione di Bricco del Rosso, sotto il quale raggiunge la provinciale Roddino-Monforte che segue fino al Capoluogo di questo Comune. Dal Capoluogo di Monforte scende al rio Cornaretta e prosegue lungo il primo tratto del Rio di Monchiero, fino a raggiungere, (per case Manzoni, case Rocca, e case Vigliani) il confine tra Monforte e Monchiero-Novello, col quale si identifica sino al rio Rotaldo, tagliando prima la provinciale Monforte-Monchiero; scende poi lungo detto rio, e raggiunta la confluenza del rio dei Mosca, lo risale fino al capoluogo di Novello. Da Novello il confine della zona prosegue per la vicinale dei Corini, sale ai Tarditi ed ai Saccati (quota 339) e si confonde, oltre i Saccati, con la linea di confine dei Comuni di Novello e di Barolo con Narzole, fino all'incrocio del confine tra Barolo e La Morra. Da questo punto, per il crinale spartiacque raggiunge il Bricco del Dente (quota 553), per discendere poi all'abitato di La Morra. Dal capoluogo di questo Comune scende per la provinciale che va a Pollenzo, raggiunge il bivio della provinciale per Cherasco e segue quest'ultima fino ad incontrare il confine tra Cherasco e La Morra; risale il confine medesimo sino a Cascina Brè dalla quale, risalendo la comunale detta dei Garassini, raggiunge nuovamente la provinciale per Pollenzo a cascina Roggeri; continua lungo la provinciale medesima fino ai Cogni e di qui risale lungo la provinciale per raggiungere l'abitato di Verduno.

Restano quindi compresi nella zona l'intero territorio dei Comuni di Barolo, Castiglione Falletto e Serralunga e parte di quelli dei comuni di Monforte con Perno e Castelletto Monforte, di Novello, di La Morra, di Verduno e di Alba (Grinzane).

ART. 10.

Il vino Barbaresco deve essere asciutto di colore rosso rubino volgente al granata, con riflessi ambrati per invecchiamento, di profumo gradevole intenso che ricorda la viola, di sapore morbido vellutato, avente gradazione alcolica non inferiore ai 12,5 % in volume, salvo il caso dell'art. 12.

ART. 11.

La zona di produzione del Barbaresco comprende l'intero territorio dei Comuni di Barbaresco e di Neive, restando delimitata alla periferia dei rispettivi confini comunali.

ART. 12.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, su conforme parere del R. Istituto Tecnico Agrario « *Umberto I* » specializzato per la Viticoltura e l'Enologia in Alba, possono essere tollerati vini di Barolo e di Barbaresco aventi gradazioni inferiori a quelle prescritte, ma non inferiori a 12,5 per cento in volume per il Barolo ed a 12 per cento per il Barbaresco.

Il R. Istituto suddetto sarà pure chiamato, in caso di contestazione, a decidere inappellabilmente, in base all'analisi chimica ed all'esame organolettico, se il Barolo ed il Barbaresco possiedono i requisiti richiesti per il marchio.

ART. 13.

Nella preparazione e nell'invecchiamento del Barolo e del Barbaresco non sono consentiti altri trattamenti all'infuori di quelli ordinari di conservazione, della filtrazione, della chiarificazione, della refrigerazione, della pastorizzazione, quest'ultima praticata fuori del contatto dell'aria.

CAPO IV.

Dei marchi consorziali e loro uso

ART. 14.

Il marchio che verrà usato per il vino Barolo è formato da un bollo circolare, su fondo azzurro, portante un leone d'oro rampante, e circondato in alto dalla scritta su fondo nero « Consorzio per la difesa dei vini tipici Barolo e Barbaresco » ed in basso, con carattere più alto, il nome « Barolo » secondo il fac simile unito al presente Statuto e distinto col N. 1.

Il marchio da usare per il Barbaresco è formato da un bollo rettangolare, portante ai vertici quattro viole e nel centro la torre di Barbaresco con le case attigue e la scritta « *Castrum Barbarisci* ». Il rettangolo è delimitato da un fregio di pampini e grappoli d'uva e porta in alto e sui lati più

lunghi le parole « Consorzio per la difesa dei vini tipici Barolo e Barbaresco » ed in basso, in carattere più alto, il nome « Barbaresco » secondo il fac simile allegato al presente Statuto e portante il N. 2.

I marchi di cui sopra saranno trascritti a cura del Consorzio in Italia e successivamente in quei paesi esteri nei quali sarà ritenuto necessario su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15.

Nella settimana successiva al termine della vendemmia i produttori consorziali debbono denunciare all'Enotecnico Consorziale le quantità di uve nebbiolo pigiate. La denuncia dev'essere compilata sopra speciali moduli forniti dal Consorzio e deve riportare, oltre alla firma del denunciante, il quantitativo di uva vinificata, le località da cui essa proviene, e se acquistate da terzi, il nome del venditore ed eventualmente del mediatore.

I produttori che cedono ad altro produttore, od a industriali consorziali o non, tutta o parte di propria uva nebbiolo, debbono segnalare al Consorzio le notizie corrispondenti, indicando il nome del compratore e la quantità di uva venduta.

I produttori debbono presentare uguale denuncia per la quantità di uva nebbiolo prodotta nei propri fondi, compresa quella spettante ai loro mezzadri, eventualmente acquistata.

ART. 16.

Gli industriali consorziati che comprano uve o vino di nebbiolo nelle zone delimitate ed i commercianti, che comprano vino nelle zone medesime, debbono, chiunque sia il venditore, farne denuncia al Consorzio indicando il nome e cognome del venditore e del mediatore, se esiste, la località precisa di produzione e la quantità di uve o di vino acquistata, risultante dalle bollette dei pesi pubblici od in mancanza da apposito registro a madre e figlia fornito dal Consorzio.

Il Consorzio confronta queste denunce con quelle dei venditori, ove questi siano soci, e fa gli opportuni accertamenti a norma dei seguenti articoli. Uguale dichiarazione deve essere fatta dai produttori consorziati per le partite di uva che eventualmente essi acquistino da terzi, siano essi soci o non lo siano.

ART. 17.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, l'Enotecnico Consorziale, in base agli accertamenti fatti ed alle denunce di cui ai precedenti articoli 15 e 16, compila la distinta delle quantità di vino Barolo e Barbaresco prodotte nella vendemmia da ogni consorziato.

Corrispondente a tale distinta il Consorzio rilascia ad ogni socio un attestato di produzione a firma del Presidente e dell'Enotecnico Consorziale, indicante la quantità di vino tipico prodotto.

Di esso viene tenuta copia esatta negli atti del Consorzio.

Accertata l'esistenza nella cantina del socio dei quantitativi di vino tipico, vengono consegnate le marche corrispondenti ovvero dei buoni per marche per la vendita in damigiane od in fusti. I buoni debbono essere intestati al socio a cui sono consegnati e possono essere convertiti in marche da bottiglia all'inizio del terzo anno per il Barolo e del secondo per il Barbaresco, a partire dal Novembre successivo alla vendemmia e, comunque, entro il periodo massimo di sette anni dalla vendemmia. Trascorso questo termine, le marche corrispondenti non utilizzate dai soci saranno distrutte a cura del Consorzio.

ART. 18.

Nel caso in cui il socio venda il vino prima dell'imbottigliamento, il diritto alle marche ed ai buoni per marche può essere trasferito all'acquirente, purchè la vendita e l'acquisto siano denunciati al Consorzio a norma dell'art. 16, affinchè questo, compiuti i debiti accertamenti, possa provvedere al trasferimento di cui sopra ed alla relativa sorveglianza.

Se l'acquirente non è socio, il trasferimento delle marche o dei buoni per marche potrà effettuarsi solo nel caso che egli si impegni ad accettare la sorveglianza del Consorzio durante la conservazione e sino all'imbottigliamento del vino acquistato, per l'apposizione delle marche.

Lo stesso dicasi se il socio vende l'uva, nel qual caso i buoni per le marche e le marche, a cui egli avrà diritto, saranno calcolati in base alla resa media fissata dall'Enotecnico Consorziale e con il controllo di ulteriori accertamenti.

ART. 19.

Le marche per bottiglie sono formate da striscie di robusta carta gommata recanti nel mezzo il marchio di cui all'articolo 14, sul lato sinistro l'anno di produzione del vino e sul lato destro la denominazione Barolo oppure Barbaresco, secondo la qualità del vino. Le estremità delle fascette dovranno essere fermate da un anello della stessa carta, sul quale è ripetuta la dicitura: « Consorzio per la difesa dei vini tipici Barolo-Barbaresco ».

La marca deve essere applicata sul tappo della bottiglia nella quale il vino è posto in vendita, in modo che sia distrutta completamente quando la bottiglia viene aperta.

ART. 20.

Il Consiglio di Amministrazione, con speciale regolamento interno, stabilisce le norme per il controllo necessario per evitare gli abusi e per l'applicazione delle marche. Il controllo è esercitato dall'Enotecnico Consorziale ed eventualmente da agenti privati del Consorzio, i quali hanno facoltà di introdursi in qualsiasi momento nelle cantine dei soci per gli accertamenti che credessero opportuni compiere, nonchè in quelle degli acquirenti a favore dei quali sia stato operato il trasferimento delle marche o dei buoni per marche.

CAPO V.

Dei doveri dei soci

ART. 21.

I soci ammessi a far parte del Consorzio si intendono impegnati per tutto il tempo della sua durata e delle sue eventuali successive proroghe.

La tassa d'iscrizione è di L. 25 per i soci iscritti all'atto della costituzione legale e per i commercianti che fanno domanda di ammissione durante il primo anno a datare dalla costituzione.

Per le ammissioni successive la tassa sarà fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione nella misura da L. 50 ad un massimo di L. 100.

ART. 22.

Per le spese inerenti al funzionamento del Consorzio e per il raggiungimento delle sue finalità, i consorziati si obbligano al pagamento di un contributo di L. 4 per ogni El. di vino tipico prodotto in ogni annata.

La stessa quota di L. 4, sarà pagata per ogni El. di Barolo e di Barbaresco, invecchiato od in corso di invecchiamento, esistente in cantina all'atto della iscrizione; ma in questo caso, a richiesta del socio, il Consiglio di Amministrazione potrà concedere che l'importo sia pagato almeno 1/3 subito dopo la verifica ed il rimanente con pagamento rateale da effettuarsi entro il primo biennio e per il quale saranno fissate le modalità caso per caso, restando però inteso che nessuna partita potrà essere venduta senza che risulti già effettuato il pagamento della quota corrispondente per la assegnazione delle marche o dei buoni per marche.

Il pagamento della quota proporzionale di L. 4 per ogni El. prodotto dopo la costituzione del Consorzio viene fatto annualmente.

A tale scopo il Consiglio di Amministrazione, in base alle denunce ed agli accertamenti di cui è cenno al Capo IV, compila il ruolo dei contributi entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il ruolo sarà affisso negli uffici del Consorzio durante 20 giorni dalla data che sarà indicata con apposito avviso sui bollettini o giornali di cui all'art. 7. Entro i 20 giorni successivi gli interessati possono presentare reclamo per inesatta o errata tassazione al Consiglio di Amministrazione ed, in caso di appello, al Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

ART. 23.

In caso di cessazione della produzione, dell'industria o del commercio da parte del consorziato, l'obbligo del pagamento va rispettato per l'anno in corso; ugualmente dicasi per il caso di esclusione, mentre il ritiro volontario di un consorziato, deve essere notificato con almeno un anno di preavviso e comunque impegna la contribuzione per l'anno in corso e per l'anno successivo, in base all'accertamento dell'ultimo triennio.

ART. 24.

I consorziati hanno l'obbligo della rigorosa osservanza di tutto quanto è prescritto dalla Legge e dallo Statuto e dovranno altresì rispettare tutte le norme e le istruzioni che saranno emanate dagli organi del Consorzio per il conseguimento dei fini consorziali.

ART. 25.

L'esclusione temporanea o definitiva dei soci è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta dell'Enotecnico Consorziale o di cinque soci e sarà applicata con le norme previste dall'art. 11 del Regolamento 10 luglio 1930 n. 1164. Contro di essa è ammesso il ricorso al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione all'interessato.

Sono esclusi per un periodo da uno a tre anni o definitivamente:

a) coloro che tentino di mettere in commercio col nome di Barolo o di Barbaresco vini che non abbiano diritto a tali denominazioni a norma del Capo III del presente Statuto;

b) coloro che mettano in vendita vini che, pur essendo ottenuti da uva nebbiolo, non corrispondano alle condizioni di cui al Capo III o risultino difettosi o siano preparati con pratiche non comprese tra quelle indicate all'art. 13;

c) coloro che vengano condannati per frode nella preparazione e nel commercio dei vini o per fallimento, nonché coloro che facciano uso illecito del marchio consorziale;

d) coloro che non curino di trasmettere le denunce di cui agli articoli 15 e 16 o che le trasmettano non corrispondenti, in tutto od in parte, alla verità, salvo i casi di comprovata buona fede;

e) coloro che non adempiano a tutti gli impegni assunti verso il Consorzio e fissati dalla Legge e dallo Statuto;

f) coloro che in qualunque modo intralcino il funzionamento del Consorzio o ne danneggino gli interessi materiali e morali.

I nomi dei soci esclusi vengono comunicati al Ministero dell'Agricoltura e Foreste per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sono pure pubblicati sui bollettini indicati all'articolo 7.

ART. 26.

L'elenco dei consorziati sarà pubblicato annualmente sui bollettini o giornali di cui sopra.

CAPO VI.

Dell'Assemblea dei Soci

ART. 27.

L'Assemblea Generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Ne fanno parte tutti i soci al corrente con il versamento delle quote.

Ogni socio ha diritto ad un voto sino a 10 El., a due voti fino a 30 El. e poi ad un voto in più di 30 in 30 El., fino ad un massimo di 20 voti.

Il consorziato che non è in regola con la contribuzione sociale non ha diritto di intervenire alle assemblee.

I biglietti di ammissione alle assemblee con la indicazione del numero dei voti saranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, trasmessi agli interessati almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione ed hanno valore di biglietto di invito alla medesima.

Un elenco nominativo con le indicazioni dei voti, dovrà essere esposto nella sala delle riunioni, con l'indicazione della morosità dei consorziati che, per tale ragione, non avessero diritto all'intervento.

Con delega a tergo del biglietto di ammissione, ogni consorziato può farsi rappresentare da altro consorziato, ma ciascun delegato non può avere più di cinque deleghe.

Gli amministratori non hanno voto nelle deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci od a questioni interessanti la loro qualità.

ART. 28.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, nei primi tre mesi dell'esercizio sociale, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; come pure per deliberare sulle ratifiche alla nomina dei Consiglieri; sulla nomina dei Revisori dei Conti e sul loro emolumento; su ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno, ivi compresa la destinazione degli avanzi o dei fondi di riserva.

Può essere convocata straordinariamente ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, nonchè quando sia domandato dai Revisori dei Conti o da almeno un quinto dei soci iscritti ed in regola coi pagamenti, quando essi ne facciano domanda, indicando gli argomenti da mettere in discussione.

Nei due ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata entro un mese dalla data di ricevimento della domanda.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso personale ai soci diramato almeno quindici e non oltre trenta giorni prima della data di convocazione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione, a meno che questa non debba aver luogo un'ora dopo la prima, a norma del seguente articolo.

ART. 29.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci, rappresentanti almeno la metà dei voti; nella seconda convocazione però l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci e dei voti presenti.

L'Assemblea s'intende riunita di pieno diritto nello stesso tempo e nello stesso luogo in seconda convocazione, un'ora dopo quella fissata per la prima, salvo che venga stabilito diversamente nell'avviso di convocazione, di cui all'articolo precedente.

Quando si tratta di apportare modificazioni allo Statuto e di deliberare lo scioglimento del Consorzio, occorre in ogni caso la presenza di almeno due terzi dei contributi sociali, ma, dopo due convocazioni riuscite deserte per mancanza di numero legale, sarà indetta una terza convocazione mediante avvisi da diramarsi con le norme indicate nel precedente articolo 28.

L'Assemblea in terza convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 30.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente sceglie fra i presenti due soci per l'ufficio di scrutatori, nel caso si debba venire a votazioni.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione funziona da Segretario dell'Assemblea.

CAPO VII.

Dell'Amministrazione del Consorzio

ART. 31.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di 10 Membri elettivi nominati dall'Assemblea dei Soci dei quali 5 rappresentanti per i produttori viticoltori e 5 rappresentanti per gli industriali, inizialmente così ripartiti:

- 3 per i produttori-viticoltori della zona del Barolo;
- 2 per i produttori-viticoltori della zona del Barbaresco.
- 2 per gli industriali residenti nella zona del Barolo;
- 1 per gli industriali residenti nella zona del Barbaresco;

2 per gli industriali con stabilimenti posti fuori delle due zone delimitate, purchè nel territorio della Provincia, a meno che essi non esistano, nel qual caso saranno assegnati uno alla zona del Barolo ed uno alla zona del Barbaresco.

Qualora dopo la costituzione del Consorzio vengano a farne parte commercianti, il Consiglio d'Amministrazione provvederà che, nella prima Assemblea Generale, sia ad essi accordata una adeguata rappresentanza.

Fanno pure parte del Consiglio con voto consultivo i due Rappresentanti Ministeriali delegati: uno dal Ministero della Agricoltura e Foreste ed uno dal Ministero delle Corporazioni, a mente dell'art. 12 del Regolamento.

L'Assemblea Generale può sempre modificare la ripartizione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Amministrazione al fine di meglio proporzionarle alla produzione effettiva calcolata sulla media constatata del triennio precedente.

ART. 32.

I Membri elettivi del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tra di essi il Consiglio sceglie un Presidente, due Vice Presidenti (uno per la zona del Barolo ed uno per la zona del Barbaresco), ed un Segretario

Il Consiglio può inoltre, ove occorra nominare, tra i suoi membri, un Consigliere Delegato, nel qual caso spetterà al Consiglio determinare i poteri ad esso conferiti e l'eventuale retribuzione.

Il servizio di cassa sarà disimpegnato dalla Banca del Lavoro e della Cooperazione ed, in mancanza, da altro Istituto di Credito della Provincia di Cuneo.

ART. 33.

Il Presidente convoca il Consiglio tutte le volte che lo crede necessario ed almeno ogni tre mesi. Il Consiglio dev'essere convocato anche quando sia richiesto dai Revisori dei Conti oppure da almeno tre Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso personale da diramarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

ART. 34.

Il Consiglio di Amministrazione delibera nei limiti di legge e del presente Statuto su tutte le questioni e gli affari inerenti al Consorzio e provvede alla organizzazione interna del medesimo. Alle sue sedute può partecipare con voto consultivo l'Enotecnico Consorziiale.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la presenza effettiva o per delega scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. Nessun Consigliere può rappresentare più di un collega assente.

Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno metà dei consiglieri in carica e sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'Amministratore, che, senza giustificato motivo, manchi a tre adunate consecutive, decade dalla carica.

Nei casi di vacanza, i Consiglieri in carica potranno completarsi fino al massimo consentito dallo Statuto, con rispetto

alle ragioni di categoria, mediante apposita deliberazione soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea.

I Consiglieri così nominati prendono l'anzianità di quelli che hanno sostituito.

Ai Consiglieri non spettano gettoni di presenza; a quelli però che hanno dimora abituale fuori della sede del Consorzio, spetta il rimborso delle spese effettive cui vanno incontro per prender parte alle sedute consiliari.

Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, i quali congiuntamente ne certificano gli estratti e le copie.

ART. 35.

La rappresentanza e la firma sociale del Consorzio spettano al Presidente, ed in assenza, al Vice Presidente di turno. Il Presidente firma gli atti amministrativi e contabili, vigila l'andamento del servizio ed il personale, propone al Consiglio di Amministrazione le pratiche che ritiene necessarie ed attua le deliberazioni dei predetti Consigli.

I Vice Presidenti espletano le stesse funzioni in assenza del Presidente.

ART. 36.

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti. Uno dei Revisori effettivi deve essere scelto fra gli industriali e commercianti e gli altri rispettivamente fra i produttori di Barolo e Barbaresco.

I Revisori dei Conti hanno tutti i doveri e poteri di cui all'art. 134 del Codice di Commercio e partecipano, senza voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Oltre al rimborso delle eventuali spese, hanno diritto ad un compenso che dovrà essere anno per anno fissato dalla Assemblea a carico delle spese generali.

CAPO VIII.

Del personale del Consorzio

ART. 37.

L'Enotecnico Consorziale dirige il Consorzio secondo le norme impartite dal Consiglio di Amministrazione; ha la custodia e distribuzione delle marche consorziali e dei buoni per marche e vigila sul loro uso da parte dei Soci, con l'obbligo del più rigoroso segreto d'ufficio per tutto quanto concerne le sue mansioni.

La nomina è fatta con le norme stabilite dall'art. 17 del regolamento.

Il trattamento economico e le condizioni d'impiego dell'Enotecnico saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 38.

Il Consorzio può assumere uno o più agenti giurati per la vigilanza di cui al Decreto Legge, al Regolamento ed al presente Statuto, nonchè a quella relativa alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

Il trattamento economico e le condizioni d'impiego degli agenti giurati sono fissati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 39.

Qualora se ne riconosca la necessità, il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Segretario Contabile per le pratiche amministrative del Consorzio. In tale caso il Consiglio stabilisce le norme per l'assunzione ed il trattamento economico attenendosi, come nei casi precedenti a quanto stabilisce la legge sul contratto di impiego privato.

ART. 40.

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

CAPO IX.

Scioglimento del Consorzio

ART. 41.

Il Consorzio può essere sciolto prima del termine fissato di anni dieci, con voto favorevole di oltre due terzi dei soci, rappresentanti non meno di due terzi della produzione tutelata. L'Assemblea che delibera lo scioglimento sarà convocata con le norme di cui ai precedenti articoli e provvederà alla nomina del Liquidatore.

ART. 42.

In caso di scioglimento del Consorzio, i residui attivi sono distribuiti ai soci consorziati in regola con i pagamenti al momento della deliberazione di scioglimento ed in proporzione alle quote di tassa da ciascuno pagate nel quinquennio precedente, salvo che l'Assemblea non deliberi di devolvere tali residui attivi a scopi che hanno attinenza col progresso della viticoltura e dell'enologia od a scopi di beneficenza.

CAPO X.

Disposizioni transitorie

ART. 43.

Il Consorzio inizierà il suo funzionamento non appena approvato il presente Statuto.

ART. 44.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà norme per l'accertamento delle rimanenze di vini Barolo e Barbaresco invecchiato od in via di invecchiamento esistenti presso le cantine e gli stabilimenti dei soci al momento in cui il Consorzio inizierà il suo funzionamento, nonchè per la distribuzione delle marche o dei buoni per marche, ferme restando per la riscossione delle quote relative le disposizioni dell'art. 22 del presente Statuto.

ART. 45.

Le eventuali modificazioni che il Ministero credesse di apportare al presente Statuto saranno adottate con semplice deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ZONA DEL BAROLO





ZONA DEL BARBARESCO





